



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

Catania, 7 ottobre

Proposte della USB in riferimento all'Accordo locale per i criteri di adeguamento presso la Direzione Provinciale di Messina di quanto definito nel protocollo d'intesa per la regolamentazione del lavoro agile in relazione all'emergenza da Covid-19 e relativo disciplinare allegato (sottoscritti in data 17 settembre 2020).

Articolo 2: ricognizione delle attività riconducibili al lavoro agile

Si chiede di prevedere che la percentuale di cui all'art.2 punto 2 dell'Accordo nazionale (50% delle ore relative ad attività lavorabili da remoto) possa essere superata, su richiesta del dipendente interessato, fino a prevedere il 100% di prestazione lavorativa in modalità agile, in relazione a coloro:

- 1- Che utilizzano mezzi di trasporto pubblico;
- 2- che sono assistenti abituali di familiari diversamente abili o non autosufficienti o portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio o per i quali il contagio rappresenta un fattore di rischio particolarmente grave
- 3- che hanno terminato il congedo di maternità obbligatorio;
- 4- che rientrano in servizio dopo una malattia di almeno 30 gg continuativi e che necessitano di trattamenti riabilitativi, ove già non ricompreso tra le fragilità;
- 5- che sono sottoposti a terapia salvavita, ove già non ricompreso tra le fragilità;
- 6- Che sono destinatari di prescrizioni del medico competente a seguito di richiesta sanitaria sorveglianza eccezione ex art. 83 DL 34/ 2020, ove già non ricompreso tra le fragilità.

La facoltà per i soggetti di cui sopra di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile oltre il limite del 50% delle ore lavorabili non potrà comunque pregiudicare il diritto degli altri lavoratori non ricompresi in tali categorie a svolgere in modalità agile almeno il 50% del proprio orario di lavoro.

***Articolo 3 (Modalità di accesso)**

Le rilevazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 comma 3 Accordo nazionale costituiscono criterio privilegiato ai fini della determinazione del calcolo dei rientri, ferme restando le garanzie sulla sicurezza

***Art. 4 bis (congedi COVID 19 per quarantena scolastica)**

"Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1 articolo 5 del D.L. n. 111/2020, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può"



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Vista la circolare INAIL 116/2020, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all'Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni fornite.

Articolo 6 (Orario di lavoro)

In attuazione del punto 9 dell'art.6 dell'accordo nazionale si chiede che venga prevista l'estensione della flessibilità in ingresso alle ore 10.00 per tutti i lavoratori della Direzione Provinciale, fatte salve le turnazioni agli sportelli, e flessibilità in uscita un'ora prima della fine del proprio profilo orario.

In relazione alle istanze di cui all'art.6, comma 5 si chiede di informare con cadenza mensile la RSU e le OO.SS. territoriali in ordine al numero di istanze presentate, con separata indicazione del numero di istanze non accolte.

*Si chiede altresì di considerare, senza con questo preconfigurare un elenco tassativo, come situazioni meritevoli di tutela giuridica ricadenti nell'art 6 comma 5 (smart senza rientri) o nell'art. 6 comma 4 (modalità oraria mista):

- a) Le istanze presentate dai genitori per motivazioni connesse non solo alla quarantena scolastica ma anche alle chiusure scuole non programmate e a casi di malattia del bambino. La legge, ovvero l'art. 5 comma 1 Decreto Legge 111/2020 riguarda soltanto i casi di quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL (da noi ASP) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi presso il plesso scolastico ma non le situazioni legate alla salute del figlio e i divieti di accesso alle strutture scolastiche in caso di sintomatologia, così come previsto dal paragrafo 2.1.2. rapporto ISS COVID 58/2020 già allegato.

*Possibile formulazione: Tali dipendenti potranno altresì essere esclusi anche in presenza di motivate ragioni sopravvenute e documentate circa l'impossibilità di frequenza degli istituti scolastici da parte dei figli (es. chiusura scuola non



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziafiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

programmata, malattia figlio etc.) sempre che il coniuge sia impegnato in attività lavorative in presenza attestabile mediante autocertificazione

- b) Le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori che prendono mezzi pubblici per recarsi in Ufficio.

***Articolo 7 (Modalità e luogo di svolgimento della prestazione lavorativa)**

In parziale rettifica del punto 2 dell'art.7 si chiede di prevedere che la richiesta di prestazione in presenza non programmata debba avvenire con un preavviso non inferiore a 48 ore e che la ricerca del personale avvenga prioritariamente tra le figure di coordinamento.

Ad integrazione art. 7 comma 3, *"verifica idoneità dei luoghi di svolgimento della prestazione ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008"*

Ad integrazione dell'art.7 si chiede di prevedere che il lavoratore in Lavoro Agile è autorizzato a prelevare dall'ufficio il materiale necessario per svolgere la sua attività lavorativa fuori sede salvo eventuali espliciti dinieghi indicati dal datore di lavoro. Il lavoratore dovrà comunicare prontamente all'Amministrazione eventuali smarrimenti o furti di documentazione d'ufficio.

Programmazione rientri: pianificazione dei rientri in presenza che tenga conto delle esigenze organizzative dei funzionari.

Articolo 8 (Diritto alla disconnessione e contattabilità)

In attuazione dell'art.8, punto 1, si propone di individuare due fasce di contattabilità: di due ore la mattina e un'ora il pomeriggio, da concordarsi tra lavoratore e responsabile. In un arco temporale dalle 8 alle 20 è il lavoratore che decide, di concerto con il proprio responsabile, in quale fascia temporale prestare attività lavorativa.

Limitazione dei dispositivi di messaggistica istantanea (WA) ed utilizzo per le comunicazioni scritte della posta elettronica

Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, il dipendente osserva tutte le pause e i periodi di riposo previsti dalla normativa vigente.

Art.10: Monitoraggio delle attività

Integrazione: Avvalendosi prioritariamente degli applicativi utilizzati e delle lavorazioni effettuate e trasmesse al diretto responsabile.

Art. 11: Apparecchiature tecnologiche e principali regole di utilizzo degli strumenti di lavoro

Si chiede di individuare i criteri di proprietà, nonché quantificazione e tempistica approvvigionamento.



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

Tutti i prodotti devono essere a marchio CE ed essere assicurati a spese dell'amministrazione per eventuali furto, smarrimento o rottura e comunque nessun costo potrà essere addebitato al lavoratore se non si dimostri il dolo o la colpa grave nei suoi confronti. Sempre al fine di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro l'amministrazione dovrà sostenere i costi per garantire il diritto alla salute e alla sicurezza.

La ripartizione della strumentazione informatica assegnata ai vari uffici generali viene comunicata, per opportuna informazione, alle OO.SS.

Oltre alla strumentazioni informatiche e telefoniche, al lavoratore in Lavoro Agile dovrà essere fornito, al pari dei colleghi che lavorano in presenza, tutto il materiale utile a svolgere correttamente il proprio lavoro, ivi compresa la cancelleria.

Richiesta di aggiunta ex novo istituti non previsti da disciplinare

***(Modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza)**

I direttori d'ufficio gestiscono gli istituti del lavoro agile e delle forme di flessibilità della prestazione lavorativa tenendo conto dell'esigenza di ridurre per quanto possibile, senza pregiudizio per il servizio, la compresenza del personale in spazi condivisi, e di evitare il fenomeno delle "code" e dei pericolosi assembramenti davanti agli uffici periferici e dell'utenza al loro interno. A tal fine l'Amministrazione intende potenziare i canali che consentano all'utenza di accedere agevolmente ai servizi da remoto e, nello stesso tempo, aumentare il numero degli sportelli dedicati agli appuntamenti in modo da rendere programmabile l'accesso dell'utenza negli uffici.

Diritti Sindacali (in art. 6 punt 10 parla solo di assemblee)

Le Parti si impegnano a garantire il riconoscimento dell'esercizio da remoto dei medesimi diritti e libertà sindacali spettanti ai lavoratori che prestano la loro attività in presenza. In particolare, assicurando alle Organizzazioni Sindacali idonei ambienti informatici messi a disposizione dall'Amministrazione che consentano:

- a) la consultazione dei testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale attraverso una bacheca elettronica;

Formazione

Viene predisposto un piano formativo che accompagni questo mutamento epocale della condizione lavorativa, con particolare riferimento alla sicurezza informatica delle apparecchiature in uso ed alla gestione dei dati aziendali e alla privacy.

Carichi di lavoro

Nell'assegnazione dei carichi di lavoro si dovrà prendere a riferimento un'attività lavorativa di 32 ore settimanali perché 4 ore dovranno essere previste per le pause previste per i videoterminalisti. Le assegnazioni avverranno con carattere mensile e in



Unione Sindacale di Base

Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com

caso di eccessivi carichi di lavoro il lavoratore dovrà segnalare tale incongruenza tramite email al datore di lavoro per una corretta assegnazione.

Si richiede, inoltre, di adottare una programmazione dei rientri che tenga conto dell'allocazione logistica delle presenze in stanza, evitando la compresenza e si reitera la richiesta di attivazione di una procedura volontaria di sottoposizione al test sierogico- tampone.

Dafne Anastasi
P/USB Pi Agenzie Fiscali Sicilia